

**ACCORDO TERRITORIALE**  
**per la proroga del termine ultimo di fruizione dei permessi individuali**

In data 29 giugno 2012 presso la sede della Confcommercio Unione Venezia si sono incontrati:

- l'Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia rappresentata dal Presidente Massimo Zanon assistito dal Direttore Danilo De Nardi,
- e
- le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo della Provincia di Venezia, rappresentate dai Signori:

Monica Zambon..... della Filcams - Cgil

Bertilla Manente..... della Fisascat – Cisl

Luigino Boscaro..... della Uiltucs – Uil

**Premesso**

- a) che l'interpello n. 16/2011 e la successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2011, Prot. 5/segr/0009044 statuiscono che è facoltà delle Parti Sociali definire tempi e modi di fruizione dei permessi ROL e dei permessi ex festività attraverso la contrattazione collettiva nazionale, di secondo livello e aziendale,
- b) considerato che è interesse comune delle Parti fornire da una parte ai lavoratori la possibilità di fruire dei permessi individuali annui residui in un periodo più ampio rispetto a quello fissato dalla contrattazione nazionale, dall'altra di consentire alle imprese la programmazione della fruizione dei permessi in un arco temporale maggiore al fine di favorire una migliore flessibilità dell'orario di lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,

**tutto ciò premesso e le premesse formano parte integrante del presente accordo, le Parti concordano quanto segue:**

1. Ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro di cui al precedente punto a) delle premesse, il termine ultimo di fruizione da parte dei lavoratori dei permessi individuali, stabiliti dai CCNL del Settore Terziario e Settore Turismo, non goduti entro l'anno di maturazione viene fissato entro i successivi 24 mesi alla maturazione degli stessi.
2. Si intendono ricompresi nella proroga di cui al precedente punto 1 anche i permessi individuali maturati al 31 dicembre 2011 e non goduti alla data del presente accordo, fermo restando i diritti individuali dei lavoratori previsti dai CCNL di riferimento in materia.
3. Previa comunicazione alle RSA/RSU, ove presenti, possono essere sottoscritte fra le parti pattuizioni individuali che, per agevolare il più possibile l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore, prevedano un termine più ampio rispetto a quello previsto al punto 1 del presente accordo. Copia delle stesse dovrà essere trasmessa all'Ente Bilaterale Territoriale di Settore della provincia di Venezia ai fini istituzionali di osservatorio.



4. I permessi maturati e non fruiti alla scadenza della proroga del termine dei 24 mesi, salvo accordo tra le parti, saranno goduti dai lavoratori attraverso una programmazione degli stessi che tenga conto delle esigenze dell'impresa e di quelle dei lavoratori o pagati con la retribuzione di fatto. L'eventuale erogazione, rispondendo ad un miglioramento organizzativo e funzionale, darà luogo ai benefici di cui all'art. 22 commi 6 e 7 e all'art. 33 comma 12 e seguenti della legge 183/2011 e all'art. 26 decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di imposta sostitutiva del 10% e della loro deducibilità ai fini Irap eventualmente stabilita dalla Regione Veneto, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate.
5. Il presente accordo si applica esclusivamente alle aziende aderenti al sistema di rappresentanza Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Venezia che applicano i contratti nazionale e territoriali vigenti per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi e da aziende del settore turismo.
6. Le aziende di cui al punto 4 che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province applicheranno, in assenza di contrattazione aziendale, i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in alternativa, in tutte le unità produttive l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha sede legale.
7. La presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.
8. Per quanto non diversamente già espresso, si fa riferimento alle normative contrattuali sopra richiamate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 23/06/2012.....

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI  
E P.M.I. della Provincia di Venezia

.....  
.....

.....  
.....  
.....

FILCAMS-CGIL Venezia

.....  
.....

FISASCAT - CISL Venezia

.....  
.....

UILTUCS - UIL Venezia

.....  
.....  
.....